

CASSAZIONE

Sulla confisca decide il giudice dell'esecuzione

■ La confisca del profitto del **reato tributario**, nella specie omesso versamento dell'Iva, anche a seguito del patteggiamento della pena, è sempre obbligatoria.

Essa non costituisce una pena accessoria ma una misura ablatoria ripristinatoria - diretta o perequivalente - a seconda dell'oggetto del profitto medesimo, volta a privare il reo delle conseguenze patrimoniali favorevoli tratte dall'illecito. Pertanto sulla relativa istanza di applicazione la competenza è del giudice dell'esecuzione. A fornire questa interpretazione è la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 43397 depositata ieri.

In queste ipotesi, il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

Tale opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

A.I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

